

131^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	SULLE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE BICAMERALE SULLE RIFORME COSTITUZIONALI	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	PRESIDENTE	Pag. 7
DISEGNI DI LEGGE		SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	7
Seguito della discussione:		DISEGNI DI LEGGE	
(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (Relazione orale):		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926:	
PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	5	* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	8 e passim
Verifica del numero legale	5	SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	13
SU RECENTI POLEMICHE IN TEMA DI REFERENDUM		ANDREOLLI (<i>PPI</i>), relatore	13 e passim
PRESIDENTE	6	MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	13
GASPERINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	5, 6	FIGURELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	24
		PETTINATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	25, 28
		* CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. 25 e passim	
		LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	35
		MARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	43
		SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	43, 48
		CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	44, 45
		* CALVI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	45
		NOVI (<i>Forza Italia</i>)	49

<p>TAROLLI (<i>CCD</i>) Pag. 51</p> <p>MANFREDI (<i>Forza Italia</i>) 54</p> <p>Verifiche del numero legale 8 e <i>passim</i></p> <p>Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 8 e <i>passim</i></p> <p><i>ALLEGATO</i></p> <p>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 56</p>	<p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Annunzio di presentazione Pag. 66</p> <p>Assegnazione 66</p> <p>Presentazione di relazioni 67</p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti 67</p> <hr/> <p>N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i></p>
--	---

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brutti, Cabras, Calvi, Castellani Pierluigi, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Jacchia, Lauria Michele, Leone, Mele, Migone, Parola, Pizzinato, Rocchi, Thaler Ausserhofer, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini, Viviani.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Gawronski, a Nuova Delhi, ad una Conferenza Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1926.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, iniziato nella seduta di ieri.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Differimento del termine di rimozione delle strutture installate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati dai presentatori e su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunciati:

Sopprimere l'articolo.

1.300

SPERONI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è autorizzato a rimuovere le strutture dell'esperimento EASTOP dalle pendici del Monte Aquila entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione deroga il termine di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 366».

1.301

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le altre: «al 31 dicembre 1997».

1.302

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1999» con le altre: «al 31 dicembre 1998».

1.303

SPERONI, PERUZZOTTI

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Mi comunicano che la Giunta per il Regolamento ha concluso i suoi lavori e che i suoi membri stanno venendo in Aula.

(Segue la verifica del numero legale. Le operazioni procedono a rilento. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

Colleghi, vi prego di accelerare la procedura di verifica e di non mettere in imbarazzo la Presidenza.

(Si conclude la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,45).

Su recenti polemiche in tema di referendum

GASPERINI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che il Presidente della Camera, onorevole Violante, ha dichiarato inammissibi-

le la nostra proposta di legge, riguardante le norme per i *referendum* sull'autodeterminazione, richiamandosi alla Costituzione. Noi riteniamo che con questo si siano violati il Regolamento, le norme costituzionali e i principi di diritto, perchè nè il Regolamento della Camera, nè quello del Senato – a parte l'impossibilità di una interpretazione estensiva tra l'uno e l'altro – consentono una declaratoria di inammissibilità da parte di un Presidente di un ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Gasperini, ma devo interromperla.

GASPERINI. Signor Presidente, non è questo l'argomento.

PRESIDENTE. Allora arrivi al punto.

GASPERINI. A ciò si aggiunge il fatto che ieri e oggi sono apparsi sul quotidiano «il Giornale» articoli a tutta pagina che riguardano eventuali – e spero denegate – interferenze da parte del Capo dello Stato su alcuni membri della Corte costituzionale in tema proprio di *referendum*. Allora la mia domanda è questa. Se si impedisce il passaggio di una proposta di legge alla Commissione bicamerale, che ha il dovere e il potere di esaminarla e se poi – se è vera la notizia – si influisce sull'organo della Consulta affinché un certo *referendum* abbia un esito oppure un altro, domando se i principi della democrazia diretta e quelli della democrazia indiretta siano rispettati nel nostro paese e se...

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, devo toglierle la parola, perchè questo non è un intervento nè sull'ordine dei lavori, nè sull'ordine del giorno. Questo è un intervento politico e lei avrà occasione di farlo in un altro momento.

GASPERINI. Però, se non mi è consentito intervenire adesso su questo argomento, non so quando potrò farlo, signor Presidente. Io pongo il quesito a quest'Aula.

PRESIDENTE. Ma quest'Aula non è in grado di rispondere a tale quesito e il chiarimento su tale argomento è stato già dato in un'altra sede.

Sicuramente il suo Gruppo avrà occasione nella sede appropriata, cioè la Camera, di rivolgere eventuali critiche al Presidente della Camera dei deputati. Certo questa non è la sede per farlo.

Per quanto riguarda quelle che sono delle insinuazioni giornalistiche, che lei fa proprie, non so veramente cosa debbo dirle. Comunque, le tolgo la parola, senatore Gasperini. Abbia pazienza, ma l'argomento da lei affrontato non rientra nella materia oggetto della sua richiesta: lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

GASPERINI. Signor Presidente, non abbiamo neppure potere di...
(*Su disposizione del Presidente, viene disattivato il microfono del senatore Gasperini*).

**Sulle attribuzioni della Commissione bicamerale
sulle riforme costituzionali**

SPERONI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intendo intervenire sempre sull'ordine dei lavori, ma su altro argomento. Ieri il Presidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha detto che la sua Commissione tratterà anche le leggi elettorali, cosa che non risulta dalla legge istitutiva, mentre risultava dalla legge istitutiva della Commissione analoga dell'XI legislatura.

Vorrei sapere, come senatore non facente parte della Commissione presieduta dal deputato D'Alema, se posso occuparmi di materia elettorale o se per farlo devo entrare nella Commissione bicamerale, visto che quest'ultima non dovrebbe farlo e dovremmo occuparcene noi come senatori e i deputati per la Camera. Cioè, si è ingenerata una confusione per cui non so, ad esempio, se posso presentare un disegno di legge...

PRESIDENTE. Senatore Speroni, come ben sa (credo che tra l'altro lei faccia parte della Commissione affari costituzionali del Senato), lei può tranquillamente presentare tutte le proposte che vuole. La sede competente è la Commissione affari costituzionali; quello che fa atto sono le leggi approvate; la legge istitutiva della Bicamerale non conferisce a quest'ultima il compito di fissare previsioni diverse. Dopo di che, se il Presidente...

SPERONI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. La cronaca che leggiamo sui quotidiani ha una valenza ma, come sappiamo, non è oro colato.

SPERONI. Signor Presidente, parlo di resoconti delle sedute, non di cronaca giornalistica.

PETRUCCIOLI. Non ha letto bene, senatore Speroni.

PAGANO. Non ha letto con attenzione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.301.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.301.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.301, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	134
Senatori votanti	133
Maggioranza	67
Favorevoli	17
Contrari	114
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	135
Senatori votanti	134
Maggioranza	68
Favorevoli	16
Contrari	117
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.303.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. I colleghi senatori che avanzano tale richiesta sono pregati di attivare il dispositivo elettronico in tempi rapidi, perchè altrimenti il procedimento elettronico non costituisce più uno strumento di verifica ma una perdita di tempo.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 1.303, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 - 4ª serie speciale - del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 possono essere stipulate successivamente al 1º gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1º gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.300

SPERONI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

2.301

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tecnico e ausiliario (A.T.A.)».

2.310

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogato di un anno» con le altre: «di sei mesi».

2.312 SPERONI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

2.315 SPERONI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

2.317 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «ad esclusione della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1».

2.309 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «escluso il comma 2».

2.307 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «comma 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole «non oltre il 30 giugno 1997.» inserire il seguente periodo: «A tal fine i comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne elementari medie, e di istituti di istruzione secondaria esclusi gli istituti d'arte».

2.305 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «comma 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole «non oltre il 30 giugno 1997.» inserire il seguente periodo: «A tal fine i comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne elementari medie, e di istituti di istruzione secondaria esclusi i licei artistici».

2.306 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 giugno 1997» con le altre: «entro il 31 dicembre 1997».

2.302

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 giugno 1997» con le altre: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.303

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 giugno 1997» con le altre: «entro il 15 giugno 1997».

2.304

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo».

2.320

SPERONI, PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sull'articolo 2 del decreto-legge, eccetto gli emendamenti 2.305 e 2.306 che ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	137
Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	14
Contrari	119
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.301, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,55).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza, mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.301, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.310.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.310, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	142
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	14
Contrari	125
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.312.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.312, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	142
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	18
Contrari	122

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.315.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.315, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	11
Contrari	126
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.317, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.309.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.309, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	141
Senatori votanti	137
Maggioranza	69
Favorevoli	13
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.307, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.305 e 2.306 sono stati ritirati.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2.302, limitatamente alle parole: «non oltre il 30 giugno 1997».

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, ricordando che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.302, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, fino alle parole: «non oltre il 30 giugno 1997».

Non è approvato.

In seguito a tale votazione è preclusa la seconda parte dell'emendamento.

Sono altresì preclusi gli emendamenti 2.303 e 2.304.

Metto ai voti l'emendamento 2.320, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Proroga di termini concernenti l'ex Agensud)

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: «fino alla data del 15 ottobre 1995».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.300

SPERONI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis, devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonché sui procedimenti di trasferimento».

3.3000/1

FIGURELLI, SALVI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLLETTA, MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Accreditamento di risorse finanziarie per opere pubbliche). - 1. L'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni ed agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui all'articolo 3, comma 214, nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dal CIPE in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, e sulla base di un elenco dettagliato, redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti per i quali deve avvenire l'accredito degli importi e di quelli per cui occorre proporre la revoca del finanziamento. Per i progetti trasferiti ai destinatari ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e per quelli disciplinati dall'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni, l'accredito avverrà solo per i progetti i cui appalti siano regolarmente in corso e non siano in stato di sospensione, blocco o inattività. Nelle more dell'accredito il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad esercitare le attività in corso, con le modalità di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni”».

3.3000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione delle funzioni concernenti le opere già completate».

3.301

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione delle funzioni concernenti le opere ancora in corso di esecuzione».

3.302

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.303

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 per i quali sia stato già disposto il trasferimento a regioni».

3.304

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 per i quali sia stato già disposto il trasferimento a enti pubblici, enti locali, e loro consorzi».

3.305

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 per i quali sia stato già disposto il trasferimento a enti pubblici, consorzi di bonifica e concorzi per le aree di sviluppo industriale».

3.306

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 per i quali sia stato già disposto il trasferimento agli enti locali».

3.307

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.308

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 dell'articolo 9-bis nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.309

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.310

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad esclusione del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.311

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, al comma 2 e 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.312

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e in particolare per i progetti ed opere per i quali sia in atto, alla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura contenziosa ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo».

3.313

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e in particolare per i progetti ed opere per i quali sia in atto, alla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura contenziosa».

3.314

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.315

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 30 giugno 1997» inserire le seguenti: «ad eccezione delle attività previste dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.316 SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.317 SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sono soppressi».

3.327 SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato».

3.155 SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo del decreto legislativo 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, è prorogato al 31 dicembre 1996. Agli oneri si fa fronte mediante parziale utilizzazione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro e sugli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

3.104 PETTINATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

FIGURELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.3000/1. Voglio anche dire che l'emendamento successivo è stato presentato dalla Commissione come sostitutivo; nel caso in cui si sia trattato di un errore e l'emendamento sia invece aggiuntivo, sono disponibile a ritirare quello da me presentato, in quanto diverrebbe superfluo.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.3000 è il risultato di una mediazione in Commissione con il Governo, che dichiarata di essere d'accordo sul testo. Vi è però un errore materiale là dove si dice, all'inizio, di sostituire l'articolo con il testo proposto. In realtà, si tratta di tenere in vita i commi 1 e 2 del testo originario, per cui l'emendamento della Commissione diventerebbe aggiuntivo di un comma dell'articolo 3.

Con l'occasione, Signor Presidente, voglio manifestarle l'intesa che abbiamo raggiunto con alcuni proponenti e con il Governo per predisporre un emendamento al comma 1 dell'articolo 3, laddove si parla del commissario *ad acta*, il cui mandato scade il 30 giugno 1997. Vogliamo infatti chiedere che alla fine del comma 1 si preveda di aggiungere le seguenti parole: «Il commissario *ad acta* entro tre mesi dalla scadenza del suo mandato è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta».

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, la prego di far pervenire alla Segreteria della Presidenza il testo dell'emendamento.

PETTINATO. Signor Presidente, quanto al contenuto dell'emendamento 3.104, potrei darlo per illustrato perchè si tratta sostanzialmente di una proroga relativa a lavori socialmente utili nelle aree interessate da reindustrializzazione.

Mi interessa soltanto sottolineare che con le parti sociali, sindaci e sindacati, che sollecitavano il Governo ad intervenire in questo senso, in una lettera del 20 gennaio 1997 il sottosegretario Pizzinato si doleva della mancanza della possibilità tecnica di proporre questo emendamento rinviandolo al momento in cui fosse stato possibile. Il decreto-legge oggi in discussione offre questa possibilità e pertanto mi interessava sottolineare al Governo che sostanzialmente vi è un atteggiamento adesivo precedente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3000/1, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori, esprimo parere positivo, anche se mi sembra che i presentatori siano disponibili a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3000 il Governo concorda sull'intenderlo come emendamento aggiuntivo di un comma e non sostitutivo. Sull'emendamento 3.104, presentato dal senatore Pettinato, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Do lettura pertanto dell'emendamento al comma 1 presentato dal relatore:

Al comma 1 aggiungere in fine: «Il commissario ad acta entro tre mesi dalla scadenza del suo mandato è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta».

3.5500

IL RELATORE

Ricordo che l'emendamento 3.3000 s'intende aggiuntivo di un comma all'articolo 3 e quindi va privato del titolo.

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 3.5500, di cui ho dato testè lettura, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 3.3000/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.301, fino alle parole: «ad eccezione».

PERUZZOTTI. Signor Presidente, su questa parte dell'emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.301, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, fino alle parole «ad eccezione».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	16
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione risulta preclusa la restante parte dell'emendamento 3.301. Risultano altresì preclusi gli emendamenti 3.302, 3.303, 3.304, 3.305, 3.306, 3.307, 3.308 e 3.309.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.310, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, fino alle parole: «ad esclusione».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione risulta preclusa la restante parte dell'emendamento.

Risulta altresì precluso l'emendamento 3.311.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.312, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, fino alle parole: «ad eccezione».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione risulta preclusa la restante parte dell'emendamento. Risultano altresì preclusi gli emendamenti 3.313, 3.314, 3.315 e 3.316.

Metto ai voti l'emendamento 3.317, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.327.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.327, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.155, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3000, presentato dalla Commissione, da intendersi aggiuntivo di un comma dopo il comma 2 dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

PETTINATO. Signor Presidente, poichè in questo momento non abbiamo la certezza attuale della copertura (ne ho parlato ieri con il ministro Treu ma una verifica va fatta), chiedo che la votazione dell'emendamento 3.104 venga accantonata, in modo da poter compiere questa verifica. Se ciò non fosse possibile, ritirerò l'emendamento, ma ovviamente sottolineo in particolare la prima richiesta.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla richiesta testè avanzata dal senatore Pettinato.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo sull'accantonamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.104 è pertanto accantonato. Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno, da intendersi illustrato:

Il Senato,

preso atto dell'eccessivo prolungamento della durata dell'incarico del Commissario *ad acta*, nominato dal Ministro dei lavori pubblici, per lo svolgimento delle funzioni finalizzate all'attività di trasferimento e di

definizione dei rapporti relativi ai progetti speciali e alle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, che l'ex AGENSUD curava mediante gestione separata e per i quali è stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, enti pubblici e consorzi;

considerato il cospicuo numero delle procedure contenziose in atto per tali opere e progetti;

ritenuto doveroso, ai fini della trasparenza nella pubblica amministrazione, comprendere le cause che hanno determinato un contenzioso di tali proporzioni tra l'ex AGENSUD e le imprese assegnatarie dei lavori, nonché conoscere il ruolo che le singole amministrazioni hanno svolto;

ritenuto altresì indispensabile un censimento del contenzioso da parte del Ministero dei lavori pubblici, in quanto, fino ad oggi, non è stato ancora possibile avere elementi certi sullo stato di fatto, malgrado i tentativi fatti negli anni passati dal Ministero medesimo, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione consultiva;

considerato che lo stesso Commissario *ad acta* dovrebbe essere in grado di ricostruire l'esatta situazione, avendo in passato ricoperto le cariche del responsabile unico del settore degli schemi idrici nel Mezzogiorno e, successivamente, della gestione separata dell'ex AGENSUD;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento, entro tre mesi, dati certi sull'ammontare del contenzioso tra l'ex AGENSUD e le imprese assegnatarie dei lavori, lo stato di esecuzione dei lavori, l'elenco delle opere già trasferite ai soggetti destinatari, ovvero in via di trasferimento, il costo iniziale delle opere e l'eventuale previsione di ulteriori costi per il loro completamento, le opere ancora soggette a gestione separata e i motivi che in passato hanno provocato interruzioni ai lavori determinando l'aumento dei conti nonché il numero e la consistenza di tali interruzioni.

9.1926.2

PERUZZOTTI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PERUZZOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, desidero fornire all'Assemblea, chiedendo un po' di attenzione, alcune informazioni che riguardano la figura di questo commissario dell'ex AGENSUD.

Nel 1979 l'ingegnere Consiglio Giuseppe viene nominato responsabile unico del settore degli schemi idrici del Mezzogiorno. Nel 1986 la nuova legge per il Mezzogiorno, la n. 64, stabilisce che i lavori in corso o già finanziati siano separati da quelli futuri ed istituisce la cosiddetta gestione separata, stabilendo che i lavori in corso o già finanziati siano trasferiti ai titolari delle opere. L'ingegnere Consiglio, sempre lui, è nominato responsabile unico della gestione separata, ossia di tutte le infrastrutture in corso o già finanziate.

Nel 1993, con decreto legislativo n. 96, si stabilisce la chiusura della AGENSUD, ex Cassa per il Mezzogiorno, e si individuano le competenze da trasferire ai Ministeri. L'ingegnere Consiglio viene nominato commissario *ad acta* dell'ex AGENSUD, incarico reiterato più volte fino ad oggi. L'ingegner Consiglio, quale commissario *ad acta*, è quindi anche responsabile del controllo e della regolare esecuzione delle opere.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° settembre 1993 si stabilisce che il commissario *ad acta*, ossia sempre l'ingegner Consiglio, sia controllato da una commissione consultiva nominata dal Ministero stesso, su proposta dello stesso commissario. Dalle nostre parti si parlerebbe perlomeno di rapporto incestuoso, signor Presidente, mi consenta questa battuta.

L'ingegner Consiglio è dunque almeno dal 1979 signore e padrone di tutto l'intervento per il Mezzogiorno relativo alle opere pubbliche, prima con riferimento ai soli schemi idrici e poi a tutte le infrastrutture.

Possiamo quindi affermare che i controlli effettuati sotto la sua responsabilità non sono stati nè efficaci nè tanto meno trasparenti – mi limito ad usare questa parola –, considerando anche che su queste opere grava un contenzioso che, a detta degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, si aggira tra i 20.000 e i 30.000 miliardi, ma che probabilmente – come dicono i ben informati – supera i 50.000 miliardi.

Con l'approvazione di questo ordine del giorno, noi ci riteniamo soddisfatti del comportamento del Governo, anche perchè mi pare che esso abbia recepito i nostri intendimenti e soprattutto permetta al commissario *ad acta* di relazionare entro 3 mesi al Parlamento su quanto da lui effettuato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Peruzzotti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Offerte anomale)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al 1° gennaio 1998», *con le altre:* «Fino al 1° marzo 1997».

4.150

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano comunque anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o inferiore al 5% rispetto la somma a base d'asta».

4.158

SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si applicano le procedure previste per gli appalti di importi pari o superiore alla soglia comunitaria.».

4.157

SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si applicano le procedure previste per gli appalti di importi pari o superiore alla soglia comunitaria».

4.156

PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PERUZZOTTI. Do per illustrato l'emendamento 4.156.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ve la intendete bene!

Metto ai voti l'emendamento 4.150, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.158, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.157, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, identico all'emendamento 4.156, presentato dal senatore Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di risorse agricole)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

5.151

SPERONI, PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.151, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Proroghe concernenti trasporti eccezionali)

1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 30 giugno 1997.

2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonchè dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° luglio 1997. Fino a tale termine, qualora ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo».

6.154

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo».

6.153

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dalle lettere a) e b) del comma 2».

6.152

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «a partire dal 1° luglio 1997.» inserire le seguenti: «Sono escluse le disposizioni relative ai trasporti fissate dal comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

6.159

SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta».

6.100

COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta».

6.101

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta».

6.20

PIERONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta».

6.100a

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Si intende che il presentatore abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.100.

MAZZUCA POGGIOLINI. Diamo per illustrato l'emendamento 6.101.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 6.20 da noi presentato, cui aggiungo la firma, volto a sanare una vera e propria svista contenuta nel recente decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, che ha modificato il regola-

mento del codice della strada. Nella relazione di accompagnamento al decreto viene testualmente affermato che è stato introdotto l'esonero della scorta di polizia per i veicoli che trasportano carri ferroviari, ripristinando per essi la previgente deroga; poi, nella formulazione dell'articolo, ci si è dimenticati di riportare la disposizione. Pertanto, nella formulazione del testo, di questa deroga non vi è più traccia. Quindi, l'emendamento 6.20 ha l'unica finalità di porre riparo all'omissione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato.

Vorrei soltanto far presente che nella previgente disciplina dei trasporti eccezionali, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1996, tale esonero era già previsto nella considerazione che l'eccezionalità dei carrellamenti stradali è, per così dire, ordinaria nel senso che le misure dei carri ferroviari sono necessariamente *standard* e non tali da creare un reale intralcio alla circolazione.

Chiedo quindi all'Aula di approvare l'emendamento 6.20.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 6.154, 6.153, 6.152 e 6.159, mentre, per quanto riguarda gli emendamenti 6.100, 6.101 e 6.20, identici all'emendamento 6.100a, su cui è stata raggiunta un'intesa in Commissione, non si può che esprimere voto favorevole.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.154, fino alle parole: «ad eccezione», presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvata.

A seguito di tale votazione risulta preclusa la restante parte dell'emendamento.

Risultano altresì preclusi gli emendamenti 6.153 e 6.152.

Metto ai voti l'emendamento 6.159, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Costa, identico agli emendamenti 6.101, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, 6.20, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori, e 6.100a, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

2. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.758 del 1994 è ridotta della metà.

3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

7.4000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

7.40

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Sopprimere il comma 2».

7.50

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nell'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: “per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa” sono sostituite con le altre: “per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54”.

2-bis. Nell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: “restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti” sono inserite le parole: “ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio”».

7.120

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificata ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242».

7.130

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificato dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242».

7.1300

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997; sono ridotte ad un ottavo le sanzioni amministrative comminate per le violazioni accertate fino al 31 dicembre 1997».

7.113

MANFREDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997; sono ridotte ad un ottavo le sanzioni amministrative comminate per le violazioni accertate fino al 31 dicembre 1997».

7.1500

PREIONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", inserire le seguenti: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,".

2-ter. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere", con le seguenti: "per venti ore settimanali"».

7.140

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "almeno biennale", sono aggiunte le seguenti: «ovvero ogni cinque anni negli altri casi».

2-ter. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,".

2-quater. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere", sono sostituite dalle seguenti: "per venti ore settimanali».

7.1700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, limitatamente alle attività temporanee o mobili di allestimento e smontaggio degli impianti scenici e di ripresa, connesse alle attività di produzione cinetelevisiva, in attesa dell'adeguamento dell'allegato I previsto all'articolo 18 del citato decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 1997».

7.8010

BALDINI

Sopprimere il comma 3.

7.60

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Sopprimere il comma 3.

7.6000

LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, il termine di cui all'articolo 4 della citata legge n. 25 de 1996 è differito, anche oltre il 31 dicembre 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, in relazione alle scadenze fissate con il regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

7.102

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, fino al 31 dicembre 1997».

7.30

SCHIFANI

Al comma 4, dopo le parole: «da emanarsi» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

7.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

7.80

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le misure derivanti dalla nuova definizione di cui al comma precedente, devono essere adottate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, si applicano agli inadempienti le sanzioni già previste dal decreto n. 626 del 1994 e successive modifiche per la materia dei videoterminali. Restano fermi i termini e le sanzioni in ordine a quanto già previsto dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1996».

7.100

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, integrato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1994, l'INAIL si avvale del proprio personale medico di ruolo per effettuare la sorveglianza sanitaria per conto di aziende ovvero di strutture pubbliche».

7.112

MONTAGNINO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 per tutta la settimana lavorativa».

7.90 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MANCONI, PARDINI, PILONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica amministrazione, è istituito presso il Ministero della sanità in raccordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza, che si avvale di risorse e di personale già esistenti.

4-ter. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 5".

4-quater. All'articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, sono soppresse le seguenti parole: "di proprietà pubblica".

4-quinquies. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, l'INAIL si avvale dei medici di ruolo presso lo stesso ente ovvero di strutture pubbliche convenzionate, per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti di aziende».

7.2000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma».

7.5000

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 7.10 e 7.120 e li ritiro.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 7, sono naturalmente favorevole all'emendamento 7.4000, presentato dalla Commissione, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti 7.40, 7.50, 7.113, 7.1500 e 7.8010. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 7.130, di contenuto analogo all'emendamento 7.1300, presentato dalla Commissione, come anche sull'emendamento 7.140, ugualmente analogo all'emendamento 7.1007, presentato dalla Commissione. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 7.60, identico all'emendamento 7.6000, che, qualora venisse approvato, precluderebbe la votazione dei successivi emendamenti presentati al comma 3 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè il relatore, più che illustrare i suoi emendamenti, ha dato il parere sugli altri emendamenti, chiedo al Governo di pronunciarsi.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo si uniforma ai pareri espressi su tutti gli emendamenti dal relatore.

SMURAGLIA. Signor Presidente, avevo presentato questi emendamenti perchè il termine previsto sarebbe scaduto prima ancora che la Commissione avesse potuto concludere i propri lavori. Poichè l'emendamento 7.4000, presentato dalla Commissione, modifica il testo nei termini da me proposti, ritiro tutti i miei emendamenti perchè risultano assorbiti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.130 e 7.140 si intendono già illustrati.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.113.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione dell'emendamento 7.1500: il senatore Preioni è in Aula?

PREIONI. Signor Presidente, ci sono sempre, lei però a volte non mi vede. Do comunque per illustrato l'emendamento 7.1500.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.8010.

MAZZUCCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.102.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.30.

MONTAGNINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.112.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo propone l'emendamento 7.5000 per assicurare, nelle more dell'entrata in attività dell'autorità, la sicurezza delle tariffe onde garantire che le stesse non vengano, in questa fase, alterate ed escludere in maniera netta i possibili aumenti, in base alle determinazioni che, secondo legge, l'autorità dovrà assumere.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, vorrei esprimere la decisa contrarietà del nostro Gruppo all'emendamento testè presentato dal rappresentante del Governo. Intendo alludere all'emendamento 7.5000.

Signor Presidente, colleghi, confesso che sono rimasto sconcertato per il modo con il quale questo emendamento è stato presentato: se ne è parlato infatti come di un emendamento teso a impedire l'aumento delle tariffe elettriche, mentre di ben altro si tratta. Nella sostanza si è in presenza di un emendamento teso, a nostro giudizio in modo erroneo, a sanare la situazione venutasi a creare sulla base di una sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato accolto (la notizia ha avuto un grande clamore sulla stampa) un ricorso, presentato da una associazione dei consumatori, mirante a rendere vani gli effetti di una delibera del CIP del 1993 che stabiliva, per quell'anno, un aumento delle tariffe elettriche.

Il TAR del Lazio ha ravvisato un vizio formale in questa delibera del CIP, ha dato ragione ai ricorrenti, ha stabilito che gli aumenti previsti per il 1993 erano illegittimi e ha quindi imposto all'ENEL di versare agli utenti italiani un rimborso che, sulla base di una stima attendibile, dovrebbe aggirarsi intorno alla non modesta cifra di 5.000 miliardi.

Signor Presidente, riteniamo che tale cifra vada risarcita agli utenti del nostro paese; se in effetti la delibera del CIP del 1993 era una delibera non legittima, anche se per un vizio formale, in ogni caso vi deve essere tale rimborso. Rimaniamo sinceramente molto perplessi di fronte ad una grande – se così la possiamo definire – questione di principio: che il Governo italiano, cioè, intervenga con legge per cancellare una sentenza della magistratura, sebbene di una magistratura civile o amministrativa, però pur sempre di una magistratura. Per questi motivi, signor Presidente, siamo contrari all'emendamento al nostro esame, ritenendolo ingiustificato dal punto di vista giuridico e soprattutto da quello politico.

Concludo il mio intervento dicendo che, dal momento che pare certo e acquisito – sebbene la sentenza del TAR del Lazio non sia stata ancora pubblicata – che tale sentenza sia stata emessa sulla base del ri-

scontro di una irregolarità formale e non sostanziale, saremmo disposti a discutere una riformulazione di questo emendamento che non sani in modo così immotivato la situazione, come fa il testo presentato dal Governo; una riformulazione cioè che, oltre a sanare tale situazione specifica, nella sostanza renda impossibile per il futuro qualsiasi altro ricorso a provvedimenti pregressi del CIP o di altre autorità che riguardino le tariffe elettriche.

Esprimo, quindi, un no deciso a questo emendamento, ma una disponibilità a valutarne la riformulazione, secondo le linee che ho esplicitato. Se ciò non accadrà, signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento 7.5000 e, nel caso in cui questo fosse approvato, ci porremo anche il serio interrogativo se votare o meno a favore dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito, senatore Caponi, che a tale sentenza del TAR lei attribuisca un effetto evidentemente estensivo, nel senso, quindi, che la sua efficacia si estende su tutto il territorio del paese.

CALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALVI. Signor Presidente, mi sembra che sia corretta l'osservazione che lei poc'anzi ha fatto, ma mi sembra altresì che le argomentazioni di carattere giuridico, e soprattutto di politica generale, illustrate ora dal collega Caponi meritino una giusta considerazione. A tal proposito ritengo opportuna una riformulazione dell'emendamento al nostro esame che in qualche modo contemperì le varie esigenze e trovi una soluzione equa, equilibrata e saggia.

Proporrei, pertanto, al Governo di riformulare l'emendamento 7.5000 in questi termini: «Spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la esecuzione di decisioni del giudice amministrativo che abbiano annullato provvedimenti tariffari in vigore sino al 31 dicembre 1996. L'Autorità, previa occorrendo nuova istruttoria, determinerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate, stabilendo il regime degli eventuali rimborsi».

A mio giudizio, con questa nuova formulazione si potranno probabilmente contemperare i problemi politici sollevati dal senatore Caponi e nello stesso tempo avere rispetto per la decisione dell'autorità giudiziaria amministrativa.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, credo che sulla base della proposta del senatore Calvi si possa discutere; per la verità, tuttavia, manteniamo

qualche perplessità, determinata dal fatto che si attribuisce all'*Authority* per l'energia elettrica, con la quale noi abbiamo – per così dire – da lunga data un conto aperto, non avendone mai riconosciuto la legittimità dell'esistenza, un potere che esorbita evidentemente dai propri limiti. È importante, però, che nella sostanza venga riconosciuto il legittimo diritto degli utenti, ove, sulla base su un'indagine istruttoria, si riscontri che nel 1993 l'aumento delle tariffe era ingiustificato, ad ottenere il rimborso delle quote indebitamente versate all'ENEL.

Per queste ragioni, pur con le perplessità cui ho accennato, mi posso dichiarare soddisfatto; se il Governo riformulerà, sulla base della proposta del senatore Calvi, l'emendamento 7.5000, noi daremo il nostro assenso.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie la proposta del senatore Calvi di riformulazione dell'emendamento 7.5000?

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta la riformulazione proposta dal senatore Calvi e intende aggiungere solo poche parole a quanto ha detto il senatore Caponi.

Tutta la materia tariffaria è in questa fase sottoposta ad uno stringente lavoro di revisione; quest'Aula si è già pronunciata di recente relativamente alla eliminazione dei cosiddetti oneri impropri dalla tariffa. Il Governo capisce e condivide le preoccupazioni del senatore Caponi, il quale sa bene che il problema di contemperare trasparenza delle tariffe, legittimi diritti degli utenti, ma nello stesso tempo la tutela del grande patrimonio del paese costituito dall'ENEL, costringe tutti noi ad agire con grande equilibrio e senso di responsabilità, possibilmente in modo unitario. Quindi spero che sulla riformulazione proposta dal senatore Calvi, che il Governo fa propria, possa esserci il consenso dell'Aula; l'obiettivo ultimo deve essere quello di assicurare agli utenti il massimo della trasparenza e tutto quanto loro dovuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.5000, nel testo riformulato dal Governo.

ANDREOLLI, *relatore*. Il relatore concorda con il Governo sulla riformulazione dell'emendamento 7.5000.

Con l'occasione voglio ribadire il parere favorevole sugli emendamenti 7.4000, 7.1300, 7.1700, 7.600 e 7.1000 presentati dalla Commissione. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 7.30 del senatore Schifani, anche se per ragioni di coordinamento e di attinenza della materia esso andrebbe esaminato insieme all'emendamento 11.0.60 della Commissione.

Infine chiedo di correggere un errore materiale al comma 4-ter dell'emendamento 7.2000 della Commissione: laddove si dice «quanto previsto dall'articolo 4, comma 5», deve intendersi «quanto previsto dall'articolo 1, comma 5».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

L'emendamento 7.10 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 7.40, 7.50 e 7.120 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7.130, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.1300, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.113, presentato dal senatore Manfredi, identico all'emendamento 7.1500, presentato dal senatore Pieroni.

Non è approvato.

Metto ora i voti l'emendamento 7.1700, presentato dalla Commissione che se approvato, precluderà l'emendamento 7.140.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 7.140 è precluso. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8010.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Lei è instancabile, senatore Peruzzotti. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8010, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

L'emendamento 7.60 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 7.102 presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, è pertanto precluso.

Se non si fanno osservazioni, l'emendamento 7.30 verrà preso in esame congiuntamente all'emendamento 11.0.60.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 7.80 e 7.100 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 7.112.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, nell'emendamento 7.2000 vi è un evidente errore materiale, in quanto vi è un riferimento alla sorveglianza che non c'entra nulla con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 626, che riguarda solo consulenza ed assistenza. Credo quindi che debba essere votata la proposta della Commissione contenuta nell'emendamento 7.2000, che è assorbente dell'emendamento 7.112, con l'esclusione dell'ultimo inciso che recita: «per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti di aziende», che andrebbe soppresso. Il relatore si era già detto d'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo passare allora direttamente alla votazione dell'emendamento 7.2000.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il collega Smuraglia, perchè mi ero dimenticato di affrontare il problema quando ero intervenuto su tutti gli emendamenti. Chiedo quindi che vengano soppresse dall'emendamento 7.2000 le parole indicate dal senatore Smuraglia.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo concorda con questa modifica?

CARPI. *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Avverto allora che l'emendamento 7.2000 deve intendersi con l'esclusione delle ultime due righe, come indicato dal senatore Smuraglia. Inoltre, al comma 4-ter, si deve leggere: «Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 5», poichè vi è un errore materiale.

Metto dunque ai voti l'emendamento 7.2000, presentato dalla Commissione, con le modifiche testè richiamate.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 7.112 presentato dal senatore Mantagnino, risulta assorbito.

L'emendamento 7.90 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5000, la nuova formulazione, proposta dal senatore Calvi e fatta propria dal Governo, è la seguente: «Spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la esecuzione di decisioni del giudice amministrativo che abbiano annullato provvedimenti tariffari in vigore sino al 31 dicembre 1996. L'Autorità, previa occorrendo nuova istruttoria, determinerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate, stabilendo il regime degli eventuali rimborsi».

NOVI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 7.5000. Infatti, la riformulazione proposta dal senatore Calvi, con un sistema dolce, ha lo stesso fine del testo presentato dal Governo per quanto riguarda il diritto al rimborso degli aumenti tariffari da parte degli utenti ENEL.

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Novi, la riformulazione dell'emendamento 7.5000 è di diverso contenuto perchè, mentre nel testo presentato dal Governo si bloccava tutto, anche le decisioni, l'emendamento, come riformulato, prevede che qualcosa si debba fare.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

BARBIERI. Signor Presidente, c'è qualcosa di strano sul tabellone, in quanto risulta un appoggio alla proposta del senatore Novi di 50 senatori!

PRESIDENTE. Ripetiamo allora la richiesta di appoggio e illuminiamo il quadro in modo che tutti abbiano contezza di quello che avviene in Aula.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5000 presentato dal Governo, come riformulato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	126
Contrari	23
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989 e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. Il termine per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, così come stabilito dall'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, è prorogato al 30 aprile 1997».

8.108

TAROLLI, BONAVITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, così come stabilito dall'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, è prorogato al 30 aprile 1997».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e di provvidenza per l'editoria)».

8.111

MARCHETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 8.108 tende a fornire chiarimenti sulla normativa che regola l'assegnazione dei contributi per l'editoria. Sino al mese di dicembre, la condizione richiesta per la concessione dei contributi previsti dalla legge n. 250 del 1990, che appunto prevede contributi per l'editoria, era che la rivista fosse editata ininterrottamente almeno dal 1988. Con la legge n. 650 del 23 dicembre 1996 sono state introdotte alcune modifiche, tanto che ora diviene importante non più aver effettivamente editato la rivista dal 1988, ma semplicemente non aver cambiato la ragione sociale. Non si vorrebbe che tale norma si riducesse però a garantire maggiori contributi solo ai soggetti che già ne fruiscono e a impedire invece il sorgere di nuove iniziative, con il rischio di perdere pezzi importanti e testimonianze utili, peraltro per niente indebitate.

Con questo emendamento si propone di far slittare in avanti il termine di entrata in vigore delle nuove norme, in modo da consentire a chi ha mutato solamente ragione sociale di poter beneficiare ancora dei contributi sull'editoria.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.111, identico all'emendamento 8.108, si dà per illustrato. Avverto che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti, 8.108, 8.111, 11.0.10/2, 11.0.10/16, 11.0.10/50, 11.0.50/1, 11.0.109, 11.0.50a e 11.0.1002 (nuovo testo), limitatamente ai commi 1 e 2, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, su tali emendamenti bisognerà effettuare la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.108, presentato dai senatori Tarolli e Bonavita, identico all'emendamento 8.111, presentato dal senatore Marchetti.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	143
Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	16
Contrari	126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1926

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Proroga termini relativi a manifestazioni sportive)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno).

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.160

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 3195».

10.161

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 agosto 2021».

10.10

MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1997» con le altre: «fino al 31 dicembre 2000».

10.163

SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1997» con le altre: «fino al 1° gennaio 1999».

10.162

SPERONI, PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati con il collega Peruzzotti.

MANFREDI. Do per illustrato l'emendamento 10.10.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dai senatori Speroni e Peruzzotti e parere favorevole sull'emendamento 10.10 del senatore Manfredi. Ricordo che il Governo ha avanzato una proposta dello stesso tenore.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.160, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.161, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Manfredi.

È approvato

Metto ai voti l'emendamento 10.163, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.162, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1926, conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini,

impegna il Governo:

a definire, entro il 31 dicembre 1997, la concessione della ferrovia Domodossola - Locarno come previsto dalla convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195».

9.1926.1

MANFREDI

ANDREOLLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, a seguito della votazione favorevole dell'emendamento 10.10, tale ordine del giorno diventa superfluo e pertanto invito il senatore Manfredi a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie l'invito del relatore?

MANFREDI. Sì, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno in quanto a questo punto è diventato inutile.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, col medesimo ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 131**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 1.301 (Speroni,Peruzzotti).	134	133	2	17	114	67	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 1.302 (Speroni,Peruzzotti).	135	134	1	16	117	68	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 2.300 (Speroni,Peruzzotti).	137	135	2	14	119	68	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 2.310 (Speroni,Peruzzotti).	142	140	1	14	125	71	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 2.312 (Speroni,Peruzzotti).	142	140		18	122	71	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 2.315 (Speroni,Peruzzotti).	144	139	2	11	126	70	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 2.309 (Speroni,Peruzzotti).	141	137		13	124	69	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.		Magg.
008	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 3.301(Speroni,Peruzzotti)1a parte.	152	149		16	133	75	RESP.
009	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conversione in legge del decreto -legge n.670. Emendamento 7.5000 (Il Governo) (nuovo testo)	156	150	1	126	23	76	APPR.
010	NOM.	Disegno di legge n.1926, di conv. del dl n.670. Emendamento 8.108(Tarolli,Bonavita)identico all'em.8.111(Marchetti).	143	142		16	126	72	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 010									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C		F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO				C	C	C	C		F	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETT			C							
FUSILLO NICOLA	C	C			C					
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
GASPERINI LUCIANO	F	F	F	M	M	M	M	F		M
GAWRONSKI JAS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
GRECO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
GUALTIERI LIBERO		C	C	C	C	C	C	C	F	C
GUBERT RENZO									C	F
GUERZONI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
JACCHIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAGO LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F		
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
LAURIA BALDASSARE									C	
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
LAURO SALVATORE									C	
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C		C	C	C		
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LISI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE				C	C	C	C	C	F	C
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI M	C	C	C	C		C	C	C	F	C
LORENZI LUCIANO	F	F	F					F		
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C		C	C	F	C

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 010										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
MACERATINI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MAGNALBO' LUCIANO									C	C	
MANARA ELIA	F	F	F	F	F	F	F	F			
MANCA VINCENZO RUGGERO				F							
MANCINO NICOLA				P	P	P	P	P	P	P	
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MANFREDI LUIGI									C	F	
MANIERI MARIA ROSARIA		C	C								
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C			
MARCHETTI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARINI CESARE								C		C	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
MARRI ITALO									C		
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA		C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MELE GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MELONI FRANCO COSTANTINO									C	F	C
MELUZZI ALESSANDRO	C	A	A								
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MILIO PIETRO									C		
MINARDO RICCARDO									C	F	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHEL		C		C	C	C	C	C	F	C	
MONTELEONE ANTONINO									C	C	
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MORO FRANCESCO	F	F	F	F	F	A	F	F			
MUNDI VITTORIO									C	C	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 11 febbraio 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GAMBINI. – «Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni e per il controllo e la vigilanza sulle strade» (2104);

RUSSO SPENA. – «Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali» (2105).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MIGNONE ed altri. – «Intervento dello Stato per la celebrazione di beatificazioni o canonizzazioni di cittadini italiani» (1993), previo parere della 5ª Commissione;

AGOSTINI ed altri. – «Modificazioni alla normativa concernente l'ordinamento della Corte dei conti» (1999), previo parere della 2ª Commissione;

TAPPARO ed altri. – «Norme in materia di ceneri dei defunti» (2007), previ pareri della 2ª e della 12ª Commissione;

MANFROI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Istituzione della provincia autonoma di Belluno» (2061), previ pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BIANCO e ANTOLINI. – «Modifiche e integrazioni al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996» (1982), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 11 febbraio 1997, il senatore Loiero ha presentato le relazioni sui disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995» (1417);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995» (1418);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996» (1419);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996» (1420).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali» (1033).

